**Invalidità, handicap e agevolazioni previste per legge**

Si definisce **invalidità civile** una condizione di riduzione permanente o temporanea delle capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33% d’invalidità.

AdChoices

L’invalidità non deve essere confusa con l’**handicap**: il riconoscimento dell’handicap, secondo la **legge 104**, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile che dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti).

Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’**invalido civile** è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè al **33,33%.** Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.

La commissione medica inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei **parcheggi per disabili**.

Chi possiede una percentuale d’invalidità sopra il **45%** ha la possibilità di usufruire del **collocamento mirato.** Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl. Possono iscriversi al collocamento mirato, senza dover richiedere la relazione conclusiva Asl, anche gli invalidi del lavoro con percentuale di riduzione della capacità lavorativa oltre il 33%, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall’azienda nelle **quote di riserva** relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

I lavoratori invalidi oltre il **50%** possono fruire di un **congedo per cure** relative all’infermità riconosciuta per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia.

A partire dal 60% d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella **quota di riserva** dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Per chi possiede **un’invalidità superiore ai 2/3**, è prevista l’**esenzione totale dal ticket** sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. Se dipendenti pubblici, gli invalidi superiori ai due terzi hanno diritto di **scelta prioritaria** tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104. I lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 hanno poi diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’[**assegno ordinario d’invalidità**](https://www.laleggepertutti.it/240691_assegno-ordinario-dinvalidita)**.**

Gli invalidi civili dal **74%** hanno diritto a un **assegno di assistenza**, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 282,55 euro mensili per il 2018, con un limite di reddito di 4.853,59 euro. La [**pensione d’invalidità civile**](https://www.laleggepertutti.it/186122_pensione-dinvalidita-civile-2018) non richiede, come l’assegno d’invalidità ordinaria (categoria IO) il pagamento di un minimo di contributi all’Inps; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d’invalidità a carico dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria), e con tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.

Per chi ha un’invalidità dal **75%** sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni. L’agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.

Per coloro che hanno un’invalidità dell’**80%** e oltre, è previsto, grazie alla Deroga Amat, l’**accesso anticipato alla pensione di vecchiaia**, con 55 anni e 7 mesi d’età, per le donne, e 60 anni e 7 mesi, per gli uomini (dal 2019 i requisiti saranno pari, rispettivamente, a 56 anni e 61 anni ).

Chi è invalido al **100%** può fruire dei seguenti benefici:

* **esenzione dal ticket** per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;
* **pensione per invalidi civili totali**, concessa per chi ha un reddito sino a 16.664,36 euro (per l’anno 2018), ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità;
* **pensione per inabilità** permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, se si possiedono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.
* **Assegno d’accompagnamento**

Si ha diritto all’[**indennità di accompagnamento**](https://www.laleggepertutti.it/190070_indennita-di-accompagnamento-2018), pari a 516,35 euro mensili (l’importo è adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente dal reddito, a chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.

**Agevolazioni legge 104**

Le agevolazioni previste in questo caso non sono collegate allo stato d’invalidità, ma al riconoscimento di un handicap in situazione di gravità (Articolo 3 Comma 3 Legge 104/92).

Ecco i principali benefici previsti dalla legge 104:

* permessi retribuiti pari a 3 giorni al mese (riconosciuti al disabile e al lavoratore che lo assiste);
* congedo straordinario di due anni (riconosciuti solo al lavoratore che assiste un familiare disabile);
* rifiuto al trasferimento;
* diritto alla scelta della sede;
* rifiuto di svolgere lavoro notturno;
* agevolazione per l’acquisto di veicoli;
* deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica;
* detrazione delle spese sanitarie per disabili;
* detrazione dei costi per l’abbattimento di barriere architettoniche;
* detrazione dei costi di assistenza;
* agevolazione per l’acquisto di pc e sussidi informatici;
* agevolazione nell’imposta su successioni e donazioni.